

# STATUTO

## A) DENOMINAZIONE E SCOPI

### **Art. 1)**

Alla data 15 aprile 2000 si è costituita in Uzzano (PT) l'Associazione denominata KURSAAL CAR CLUB (di seguito, per brevità, indicata come K.C.C.), di tipo non commerciale, senza fini di lucro, apolitica ed apartitica, a carattere volontario e democratico, che riunisce gli amatori di autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche, culturali e sportive. atte a propagandare il valore storico dei veicoli a motore ed a tutelare gli interessi generali dell'automobilismo e motociclismo storico.

Il K.C.C. persegue i suddetti scopi anche organizzando le manifestazioni di cui al precedente comma e rappresentando la motorizzazione storica locale presso gli Organismi nazionali ed internazionali competenti.

La durata dell'Associazione è illimitata; potrà essere sciolta anticipatamente su delibera dell'Assemblea.

### **Art. 2)**

Il K.C.C. non può in alcuna occasione e per nessun motivo occuparsi di manifestazioni o di qualsiasi iniziativa aventi carattere politico o religioso.

### **Art. 3)**

Il K.C.C. è associato alla A.A.V.S. – Associazione Amatori Veicoli Storici di Trieste, aderente alla FIVA.

### **Art. 4)**

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

## **B) SOCI**

### **Art. 5)**

Possono far parte del K.C.C. le persone fisiche, le società e gli enti che ne condividano gli scopi, che si impegnino a realizzarli e che ne facciano domanda su apposito modulo. Il Consiglio Direttivo, verificata la sussistenza di tutti i requisiti previsti dal presente statuto, con decisione presa a maggioranza, può accettare l'iscrizione, presentata dal candidato, previo pagamento della relativa quota sociale annuale o rifiutarla, senza essere tenuto a giustificare i motivi; le decisioni sono pertanto insindacabili ed inappellabili. Il numero dei soci è illimitato. Con la presentazione della domanda essi si impegnano al rispetto integrale del presente statuto ed a mantenere un atteggiamento che mai sia lesivo per l'immagine e gli interessi dell'associazione.

### **Art. 6)**

I soci sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- **Soci onorari,**
- **Soci benemeriti,**
- **Soci ordinari,**

Sono soci **ONORARI** quelli che, nominati dall'Assemblea su proposta motivata del Consiglio Direttivo, avranno contribuito al conseguimento degli scopi di cui all'art. 1. Di questi soci dovrà essere tenuto un Albo affisso nei locali sociali.

Sono soci **BENEMERITI** quelli che abbiano svolto attività di eccezionale rilievo nell'interesse della motorizzazione storica o che, nei modi più diversi, abbiano contribuito allo sviluppo dell'Associazione.

Sono soci **ORDINARI** coloro che versano al K.C.C. la quota di iscrizione iniziale e quella annuale stabilita dal Consiglio Direttivo e partecipano alle manifestazioni turistiche, culturali e sportive organizzate dal K.C.C.

### **Art. 7)**

La qualità di socio, acquisita a tempo indeterminato, cessa a seguito di delibera presa dal Consiglio Direttivo, per anche uno solo dei seguenti motivi:

- Perdita dei requisiti soggettivi ed/o oggettivi necessari per essere iscritto,
- Trasgressione grave e ripetuta di norme statutarie o regolamenti dell'associazione,

- Mancato versamento, a termini di statuto o regolamenti, della quota associativa almeno per un anno solare,
- Condotta del socio contraria ai principi di correttezza, anche associativa, ed in palese contrasto con gli interessi e/o fini istituzionali del K.C.C.

L'esclusione viene deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo, con provvedimento motivato, previa contestazione dell'addebito al socio, il quale può nel termine di 30 giorni dalla comunicazione svolgere le proprie difese in un apposito ricorso al Consiglio Direttivo che, nei successivi 30 giorni, deve adottare la decisione definitiva comunicandola all'interessato.

#### **Art. 8)**

I soci hanno diritto alla tessera sociale, a fregiarsi del distintivo del club, ad applicare il contrassegno alle proprie vetture, a frequentare la sede sociale e partecipare alle manifestazioni, alle Assemblee e riunioni indette dall'Associazione. Tutti i soci possono votare ed essere votati. Potranno assumere incarichi elettivi nel K.C.C. solo i soci regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento della quota sociale, ad eccezione dei soci Benemeriti per i quali non è previsto il pagamento di alcuna quota.

#### **Art. 9)**

I soci che intendano rassegnare le loro dimissioni devono presentarle per iscritto al Consiglio Direttivo. In ogni caso è dovuta la quota sociale dell'anno solare in cui presentano le dimissioni.

#### **Art. 10)**

I soci devono versare la quota annuale di rinnovo della iscrizione stabilita dal Consiglio Direttivo entro la fine del mese di aprile di ogni anno, al fine di garantire una sana e corretta gestione del club medesimo. Il mancato pagamento della quota annua di rinnovo di iscrizione entro il suddetto termine, (riservando al Consiglio la possibilità di eventuali proroghe) produce automaticamente e senza necessità di formale costituzione in mora la decadenza da ogni incarico in seno al Consiglio Direttivo, nonché la sospensione per il socio moroso del diritto di voto in assemblea, di essere candidato o eletto a cariche sociali e ogni altro diritto e riconoscimento derivante dallo Statuto o attribuito dal Consiglio Direttivo. Se il socio non provvede entro la fine dell'anno solare di competenza al pagamento della quota, si considera cessato automaticamente dal K.C.C.

Il socio moroso può essere estromesso dal K.C.C. con delibera presa dal Consiglio Direttivo e comunicata al socio stesso con preavviso di 30 giorni dalla sua efficacia. Qualora il socio venga estromesso dal club per morosità, potrà avviare una nuova procedura di iscrizione sopportandone i maggior costi, così come stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La quota di iscrizione è annuale, si intende per anno solare ed è indivisibile.

#### **Art. 11)**

Per ogni e qualsiasi controversia che possa eventualmente sorgere fra uno o più soci ed il Consiglio Direttivo, ognuno è tenuto ad evitare ogni e qualsiasi forma di pubblicità, essendo inteso che qualunque questione deve essere discussa in seno all'Associazione.

### **C) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **Art. 12)**

Sono Organi dell'Associazione KCC

- **l'Assemblea dei Soci**
- **Il Presidente**
- **Il consiglio Direttivo**
- **Il Collegio dei Revisori dei Conti**

### **D) ASSEMBLEA**

#### **Art. 13)**

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione; è costituita da tutti i soci, purché in regola con il pagamento della quota sociale, con eccezione dei soci benemeriti. Ha tutti i poteri atti a conseguire gli scopi sociali ed in particolare, ma non in via esclusiva, procede alla nomina del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti. Può procedere alla nomina del Presidente. Delibera la nomina dei Soci Onorari e dei Benemeriti. Delibera sugli argomenti demandati alla sua competenza e su quelli inseriti nell'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo che la convoca.

Le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

**Art. 14)**

L'Assemblea si riunisce in qualsiasi momento su convocazione deliberata dal Consiglio Direttivo, in un luogo atto a favorire la massima partecipazione. La convocazione può anche essere richiesta da almeno 1/5 dei soci ordinari; in questo caso il Consiglio Direttivo dovrà convocarla entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

La comunicazione di convocazione viene effettuata agli aventi diritto mediante lettera o fax o posta elettronica od a mezzo stampa e contemporanea pubblicazione sul sito internet del K.C.C. almeno 15 giorni prima della data di convocazione.

L'Assemblea deve essere tenuta almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, entro il 120° giorno successivo alla chiusura del bilancio stesso.

**Art. 15)**

L'Assemblea in prima convocazione è valida se sono presenti almeno la metà dei soci aventi diritto a partecipare. Se non viene raggiunto il quorum richiesto, si terrà in seconda convocazione nel momento fissato nell'avviso di convocazione, anche nello stesso giorno della prima seppure in orario diverso. In seconda convocazione l'Assemblea è valida con la presenza di qualsiasi numero dei soci.

**Art. 16)**

L'Assemblea regolarmente costituita viene presieduta dal Presidente in carica o da persona da lui designata con il consenso dell'Assemblea in considerazione degli argomenti all'o.d.g.. In sua assenza è presieduta dal VicePresidente.

L'Assemblea nomina segretario della riunione tra i soci presenti, così come gli scrutatori delle schede di voto in numero di due.

Le votazioni avranno luogo per alzata di mano o scheda segreta su proposta del Presidente dell'Assemblea e con il voto di almeno la metà più uno dei presenti.

**Art. 17)**

Nelle assemblee su tutti gli argomenti prevale la votazione che avrà ottenuto il 50% più uno dei soci presenti, ad eccezione per le modifiche al presente Statuto che devono essere approvate da almeno i 3/4 dei soci presenti. Ciascun socio dispone di un voto. I soci impossibilitati a partecipare possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro socio. Ogni socio può essere portatore di una sola delega. Dell'Assemblea viene redatto un verbale controfirmato dal Presidente e

Segretario e trascritto su apposito registro. Se il verbale è redatto da un notaio, non è necessaria l'assistenza del segretario. Copia del verbale viene messo a disposizione di tutti gli associati con le modalità decise dal Consiglio Direttivo.

## **E) CONSIGLIO DIRETTIVO**

### **Art. 18)**

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da quattro ad otto Consiglieri. E' nominato dall'Assemblea dei Soci a mezzo di libere elezioni e dura in carica 3 anni ed i singoli componenti sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo scade con l'Assemblea che approva il bilancio ed è rinnovato nel corso della medesima Assemblea.

### **Art. 19)**

Nel corso della prima riunione successiva alla nomina, il Consiglio Direttivo, qualora non abbia provveduto direttamente l'Assemblea dei Soci, provvede a nominare al proprio interno il Presidente. Inoltre nomina, sempre fra i propri componenti, il VicePresidente, il Segretario e provvede ad assegnare eventuali incarichi e deleghe ad alcuni od a tutti gli altri Consiglieri su proposta del Presidente.

### **Art. 20)**

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte l'anno su convocazione del Presidente, che lo presiede, o quando ne facciano richiesta almeno tre dei suoi componenti. La convocazione viene fatta dal Presidente con l'indicazione del luogo, giorno e l'ora della riunione, e l'avviso viene spedito ai consiglieri almeno 5 giorni prima dell'evento a mezzo lettera, fax o posta elettronica.

In ogni caso la riunione del Consiglio è valida qualora siano presenti tutti i componenti.

Le riunioni con convocazione sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti il Consiglio. Non è ammessa la rappresentanza.

I verbali delle riunioni del Consiglio, dei quali si dà lettura nella prima riunione successiva e sono trascritti in un apposito registro firmato dal Presidente e dal segretario.

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione e può deliberare e dare attuazione alle delibere su tutte le materie non riservate specificatamente all'Assemblea al fine di perseguire gli scopi previsti dal presente Statuto. In particolare, ma non in via esclusiva:

- Provvedere alla redazione del programma ed alla sua realizzazione nei limiti del presente Statuto e delle linee approvate dall'Assemblea,
- Delibera sulle domande di ammissione dei soci ordinari,
- Predisporre il bilancio preventivo e consuntivo per l'anno solare con la relazione per l'Assemblea,
- Redige ed approva i regolamenti del K.C.C. e delle manifestazioni che organizza e redige e realizza il calendario annuale delle manifestazioni,
- Predisporre ed approva il Regolamento Assembleare
- Delibera sull'ammontare della quota sociale annua e sui rimborsi delle spese sostenute dal Consiglio medesimo e dai suoi componenti,
- Propone all'Assemblea la nomina dei Soci Onorari e Benemeriti.

#### **Art. 21)**

Qualora uno o più consiglieri, per dimissioni od altre cause, dovessero cessare di far parte del Consiglio Direttivo, è facoltà dello stesso completare, mediante cooptazione, il numero dei propri componenti attingendo dalla lista dei primi 3 non eletti delle votazioni dell'Assemblea e, successivamente, dall'elenco dei soci.

Qualora, nel corso dell'anno sociale, cessassero per dimissioni od altre cause più della metà dei suoi membri, il Consiglio Direttivo deve immediatamente convocare l'Assemblea per il rinnovo dell'intero Consiglio.

Qualora un componente il Consiglio fosse assente, senza validi motivi, per tre volte consecutive dalle riunioni, verrà automaticamente considerato dimissionario.

Le delibere del Consiglio si prendono con la maggioranza assoluta dei componenti. In caso di parità nella votazione, è decisivo il voto del Presidente.

#### **Art. 22)**

Per la nomina del Consiglio, possono essere presentate all'Assemblea liste per l'elezione dei componenti il medesimo con la firma per approvazione di almeno 1/7 (un settimo) dei Soci Ordinari. Il Consiglio Direttivo può provvedere direttamente alla presentazione di una propria lista, predisposta ed approvata nella riunione di convocazione dell'Assemblea medesima.

Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno 10 giorni prima la data dell'Assemblea ed esposte nella sede ove avverrà

la riunione prima dell'inizio della stessa. Ogni lista deve essere firmata dai candidati per accettazione.

I Soci votanti possono approvare la lista presentata oppure una di quelle presentate. In caso di più liste prevale quella che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

## **F) PRESIDENTE**

### **Art. 23)**

Il Presidente ha la legale rappresentanza del K.C.C.

Può compiere tutti gli atti non riservati espressamente all'Assemblea od al Consiglio Direttivo che presiede, per il raggiungimento dei fini statutari, compresa la facoltà di delegare temporaneamente alcune specifiche funzioni ad altri componenti il Consiglio od altri Soci.

In assenza od impedimento del presidente i poteri sono esercitati dal VicePresidente. In caso di impedimenti o dimissioni o cessazione per altri motivi, il Consiglio Direttivo provvederà alla nomina di un nuovo Presidente all'interno dei componenti il Consiglio stesso a meno che il Presidente non sia stato nominato dall'Assemblea stessa nel qual caso il Consiglio convocherà l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

## **G) COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

### **Art. 24)**

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica tre anni in coincidenza con il Consiglio Direttivo. E' composto da due a tre membri eletti dall'Assemblea con le stesse modalità seguite per l'elezione del Consiglio Direttivo, comprese quelle di cui all'art. 22 per proporre i componenti. Essi nomineranno al proprio interno il Presidente ed il Segretario e possono essere scelti in tutto od in parte fra i soci od anche tra persone estranee al K.C.C. in base alla loro competenza.

Il Collegio esercita il controllo sulla gestione amministrativa del K.C.C. senza entrare nel merito delle singole voci di entrata ed uscita, salvo che risultino palesemente illegittime od illecite. Provvede al riscontro della gestione finanziaria e contabile e redige la propria relazione all'Assemblea relativamente ai bilanci preventivi e consuntivi predisposti dal Consiglio Direttivo.

### **Art. 25)**

Tutte le cariche dell'Associazione sono onorifiche e gratuite.



Il K.C.C. rimborsa i Consiglieri od i Soci autorizzati dal Presidente o dal Consiglio Direttivo delle spese sostenute per l'attività istituzionale dietro comprovata idonea documentazione, relazionando specificatamente l'Assemblea dei rimborsi effettuati nell'anno.

## **H) SCIOGLIMENTO**

### **Art. 26)**

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea, con voto di almeno due terzi degli Associati. In tal caso l'Assemblea provvederà alla nomina di un liquidatore, determinerà i suoi poteri e stabilirà la destinazione del patrimonio sociale, che dovrà essere obbligatoriamente devoluto ad altra associazione con finalità analoga.

## **I) NORMA DI RINVIO**

### **Art.27)**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni e le norme del Codice Civile, in quanto applicabili.

Il presente Statuto composto di 27 articoli e redatto su n. 9 pagine, compresa la presente, è letto ed approvato dai Soci riuniti in Assemblea il giorno 29 novembre 2015 a Montecarlo.